

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01133 De Bertoldi: Criticità e gettito fiscale del superbollo sulle autovetture di grossa cilindrata	41
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	45
5-01134 Merola: Delucidazioni in ordine agli acquisti immobiliari nelle ZES e proroga del regime agevolativo	42
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	47
5-01135 Del Barba: Chiarimenti su tempi e modalità di attuazione della piattaforma di smaltimento dei crediti incagliati relativi al <i>Superbonus</i>	42
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	49
5-00136 Borrelli: Annuncio da parte del Governo di misure di condono fiscale	43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	50
5-01137 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale speciale applicabile ai cosiddetti « lavoratori impatriati »	43
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	51
5-01138 Fenu: Proroga dei termini di versamento relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA	44
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e per le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01133 De Bertoldi: Criticità e gettito fiscale del superbollo sulle autovetture di grossa cilindrata.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) dà per letta l'interrogazione in titolo, riservandosi di intervenire in sede di replica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea DE BERTOLDI (FDI) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. A suo avviso, l'introduzione del superbollo ha danneggiato sia l'erario, sia l'intero settore

dell'*automotive*; si tratta in effetti di un vero e proprio balzello, che ha disincentivato l'acquisto di auto con potenza superiore ai 185 *chilowatt* e colpito l'intero settore della produzione delle auto sportive. Tale forma di prelievo ha altresì accresciuto l'entità del fenomeno della cosiddetta esteroinvestizione delle automobili, ovvero la scelta del contribuente di acquistare e immatricolare all'estero automobili di specifica potenza, anche mediante il ricorso ad artifici. Ritiene dunque che l'eliminazione di tale forma di prelievo avrebbe effetti positivi sulle entrate dello Stato, nuovamente incoraggiando l'acquisto in Italia – paese che si contraddistingue per la produzione di automobili, anche di lusso – di veicoli con potenza superiore ai 185 *chilowatt*. Apprezza l'impegno del Governo a eliminare il superbollo, auspicando che tale intento venga realizzato già con la legge di bilancio 2024 o mediante i decreti attuativi della delega fiscale.

5-01134 Merola: Delucidazioni in ordine agli acquisti immobiliari nelle ZES e proroga del regime agevolativo.

Silvio LAI (PD-IDP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto. Evidenzia come, accanto a disposizioni di legge a suo avviso molto chiare, le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle entrate sembrano andare in direzione parzialmente diversa; ciò si verifica con particolare riferimento al requisito della novità dei beni immobili strumentali acquisiti, ritenuto necessario dall'Amministrazione finanziaria per usufruire del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES. Con l'interrogazione in titolo si intende dunque chiedere al Governo se intenda specificare con maggiore precisione i requisiti richiesti per l'agevolazione, il cui attuale assetto rischia infatti di vanificare la stessa *ratio* per la quale sono state istituite le ZES.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Inoltre, rende noto che il Governo sta approfondendo e valutando l'ipotesi di inter-

venire con una misura normativa, a carattere interpretativo o di novella, al fine di chiarire l'utilizzo degli immobili agevolabili.

Silvio LAI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Governo per quest'ultima dichiarazione, di particolare rilievo rispetto al testo scritto della risposta illustrato dalla sottosegretaria, che si limita a ripercorrere quanto già dichiarato dal Governo in occasione di una precedente interrogazione.

Rileva nuovamente come l'attuale interpretazione fornita dall'amministrazione finanziaria non sia in linea col dettato normativo e auspica che la questione venga prontamente chiarita. Rammenta infatti che già nello spirito iniziale della disciplina istitutiva delle ZES, risalente al 2017, era previsto che le aree ivi incluse fossero riconvertite secondo la vocazione delle ZES medesime, ovvero zone di svolgimento di attività portuali.

Reputa pertanto importante che il Governo manifesti l'intento di apportare le necessarie modifiche normative. Ricorda altresì come il Governo sta interloquendo con l'Unione Europea sull'ipotesi di estendere il modello delle ZES a tutto il Mezzogiorno.

5-01135 Del Barba: Chiarimenti su tempi e modalità di attuazione della piattaforma di smaltimento dei crediti incagliati relativi al *Superbonus*.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo, rammentando la necessità di fornire al più presto una soluzione alla problematica della circolazione dei crediti d'imposta cedibili, come già evidenziato dalle opposizioni durante l'esame del decreto-legge n. 11 del 2023. Nel corso di tali lavori, il Governo aveva preannunciato l'intervento di uno strumento privato, dunque operante in regime di mercato, guidato da Enel X; al riguardo, ricorda che il proprio gruppo parlamentare aveva espresso numerose perplessità auspicando, invece, un intervento di carattere normativo. Ricorda infine che già precedenti atti di sindacato ispettivo hanno sol-

levato la questione, che a suo avviso si pone oggi come particolarmente urgente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo.

Ribadisce come diversi esponenti dell'Esecutivo, durante l'esame parlamentare del citato decreto-legge n. 11 del 2023, siano intervenuti per annunciare che il problema dei crediti incagliati sarebbe stato risolto attraverso un veicolo privato. Al contrario, oggi il Governo sembra voler prendere le distanze da tale soluzione, sebbene in passato se ne sia assunto la responsabilità politica. Ricorda che tale ipotesi non era stata ritenuta credibile dalle opposizioni già in sede di esame del citato decreto-legge, in quanto ritenuta non sufficientemente chiara.

Evidenzia poi che nell'attuale contingenza politica – in cui si sta approvando un disegno di legge di riforma fiscale – l'Esecutivo sembra voler indurre comportamenti economici in famiglie e imprese, mediante la promessa di benefici tributari; allo stesso tempo, quando non vengono adeguatamente ponderate le conseguenze delle scelte compiute, i contribuenti rischiano di trovarsi in condizioni di non poterne usufruire; né il Governo sembra voler trovare le opportune soluzioni. Invita dunque il Governo ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte, rammentando che la soluzione a tali problematiche è ormai improcrastinabile.

5-00136 Borrelli: Annuncio da parte del Governo di misure di condono fiscale.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la propria preoccupazione nell'apprendere da organi di stampa le dichiarazioni dell'Esecutivo in ordine alle nuove misure di pace fiscale, che a suo avviso consistono in veri e propri condoni. Con l'interrogazione in titolo chiede al Governo

se non intenda modificare tale tendenza, recuperando la funzione sociale del fisco e interessandosi maggiormente ai contribuenti che adempiono puntualmente all'obbligazione tributaria.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo. In luogo di predisporre una vera e propria riorganizzazione della fiscalità, a suo parere il disegno di legge di delega sembra piuttosto voler predisporre un piano articolato di condoni; rammenta le parole della Corte dei Conti in ordine al possibile impatto negativo dei provvedimenti di condono, sia in termini equitativi che di contributo di ciascuno al finanziamento dei servizi pubblici.

Si dichiara favorevole alle misure di riduzione del prelievo fiscale, con il reperimento di altre entrate per finanziare i servizi pubblici, a condizione però che le soluzioni trovate siano eque.

Ritiene che il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale non sia da perseguire attraverso politiche di abbandono di coloro che adempiono correttamente all'obbligo tributario, di cui sistematicamente la politica si disinteressa; a suo avviso la locuzione « fisco amico » non deve riguardare soltanto chi evade o elude le tasse.

Le condotte sinora tenute dal Governo ingenerano dunque aspettative scorrette nei contribuenti e disincentivano all'adempimento, così incidendo negativamente sul gettito fiscale.

Conclude sottolineando l'inopportunità di utilizzare la locuzione « pace fiscale » in relazione a politiche che, invece, costituiscono veri e propri condoni.

5-01137 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale speciale applicabile ai cosiddetti « lavoratori impatriati ».

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, in particolare chiedendo al Governo di chiarire la propria

posizione in ordine agli orientamenti contrastanti relativi al requisito dell'iscrizione all'AIRE per usufruire delle agevolazioni fiscali che si applicano ai cosiddetti lavoratori impatriati.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-01138 Fenu: Proroga dei termini di versamento relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del

Governo, evincendo dalle intenzioni espresse dell'Esecutivo che non verrà concessa alcuna proroga per il versamento del saldo dovuto per le imposte sui redditi e dell'IRAP. Rileva come, in un contesto politico in cui si discute di pace fiscale, con condoni e misure di sanatoria per gli evasori, non sia invece concessa una proroga di pochi giorni a coloro che intendono versare correttamente il *quantum* dovuto all'amministrazione fiscale.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-01133 De Bertoldi: Criticità e gettito fiscale del superbollo sulle autovetture di grossa cilindrata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 89 del 2011, con le quali, a decorrere dall'anno 2011, è stato introdotto il cosiddetto superbollo per i possessori di autovetture con potenza superiore ad una determinata soglia.

A parere degli Interroganti tale misura, oltre a determinare un effetto depressivo sul mercato dell'*automotive*, non avrebbe soprattutto generato gli introiti auspicati tanto che, nel disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale attualmente all'esame del Parlamento, viene previsto il graduale superamento della misura in argomento.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « se il Ministro interrogato condivide le criticità riportate in premessa in relazione agli effetti avversi che l'addizionale erariale della tassa automobilistica ha determinato sul mercato dell'*automotive* e i mancati introiti da parte dell'amministrazione fiscale nel corso degli anni e quale sia stato il gettito fiscale annuo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto il cosiddetto superbollo, fino ad oggi ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, in merito all'addizionale erariale introdotta dal decreto-legge n. 39 del 2011, nel disegno di legge delega approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 1038-75-A) all'articolo 10, comma 1, lettera *h*), è stato previsto che il Governo nell'esercizio della delega è impegnato « a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 *chilowatt*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche ».

In relazione alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti di conoscere il gettito della maggiorazione in argomento, il Dipartimento delle finanze ha comunicato la seguente tabella che riepiloga (per anno di riscossione) i dati di gettito negli ultimi 5 anni relativi all'addizionale erariale alla tassa automobilistica.

Versamenti F24 relativi all'addizionale erariale alla tassa automobilistica (anno di riscossione)

Codici tributo	2018	2019	2020	2021	2022
A500 - addizionale erariale alla tassa automobilistica - atto di accertamento	13.034.561	11.517.480	454.880	23.881.778	18.768.650
3364 - addizionale erariale alla tassa automobilistica	113.972.418	127.498.432	129.173.956	153.325.607	178.273.300
Totale	127.006.979	139.015.911	129.628.836	177.207.385	197.041.950

Importi in euro

I dati sopra riportati, che risultano in progressivo aumento nel periodo considerato, fanno riferimento sia ai versamenti effettuati dai contribuenti con il codice tributo 3364 (178,3 milioni nell'anno 2022) sia a quelli effettuati a seguito dell'attività di accertamento (18,8 milioni nell'anno 2022).

ALLEGATO 2

5-01134 Merola: Delucidazioni in ordine agli acquisti immobiliari nelle ZES e proroga del regime agevolativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017 che ha previsto l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES). Tale misura è stata successivamente estesa, a decorrere dal 1° maggio 2022, anche all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 310 del 2023, ha poi chiarito che, ai fini della fruizione del beneficio, risulta imprescindibile il requisito della « novità » con riferimento all'acquisto di beni immobili strumentali.

Premesso che il comma 4 del citato articolo 5 prevede che l'agevolazione sia concessa nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal regolamento UE n. 651 del 2014 – il cui articolo 14, comma 6, esplicita che il requisito della novità non sussiste per l'acquisizione di uno stabilimento – gli interroganti chiedono di chiarire se « il requisito della novità (...) non si applica all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali all'investimento, valutando anche la proroga dell'efficacia delle disposizioni agevolative al fine di garantire una adeguata pianificazione degli investimenti nelle ZES ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come già rappresentato in sede di svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-00928 degli onorevoli Matera ed altri nella seduta di questa Commissione del 31 maggio 2023, giova preliminarmente ricordare che, con gli articoli 4, 5 e 5-bis

del decreto-legge n. 91 del 2017, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di favorire – mediante l'attribuzione di benefici fiscali e amministrativi – la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in dette aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.

Più in particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 dispone che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno « di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. (...) ».

L'Agenzia delle entrate – nel fornire risposta (parere n. 310 del 3 maggio 2023) ad un interpello nel quale venivano richiesti chiarimenti in merito al requisito della « novità » per le fattispecie di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali agli investimenti nell'ambito delle Zone Economiche Speciali (ZES), a seguito delle modifiche operate, da ultimo, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 – ha chiarito che il costo sostenuto per l'acquisto del compendio immobiliare oggetto dell'istanza di interpello non fosse

agevolabile con il credito d'imposta ZES di cui al citato articolo 5 perché detto compendio era già utilizzato, a diverso titolo, dal soggetto acquirente e, dunque, come investimento, risultava privo del requisito della « novità ».

La posizione dell'Agenzia muove dal fatto che il credito d'imposta ZES non presenta una propria disciplina organica ma opera « per rinvio » alle disposizioni del credito d'imposta per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

Tali ultime previsioni richiedono, quale presupposto per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, che il bene strumentale acquistato sia « nuovo » (ossia, come evidenziato nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, « Il citato comma 98 [...] prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati »).

Ciò posto, va evidenziato che la disciplina del credito d'imposta ZES non prevede esplicite eccezioni che possano disapplicare il requisito della novità degli *asset* oggetto degli investimenti né il richiamo alla disciplina del credito d'imposta per il Mezzogiorno « in quanto compatibile » (come si evince dall'articolo 5 citato) è idonea a superare detto requisito che caratterizza la disciplina agevolativa del credito d'imposta per il Mezzogiorno.

Neppure le modifiche introdotte – da ultimo – con il citato articolo 37 del decreto-legge n. 36 del 2022 hanno fornito elementi per valutare la possibile « disattivazione » ai fini del credito d'imposta ZES del richiamato requisito della novità, poiché dette modifiche si sono limitate ad estendere (esclusivamente per le ZES) le fattispecie già comprese nel credito d'imposta per il Mezzogiorno al fine di farvi rientrare l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali, senza intervenire – si ripete – sugli altri presupposti (compreso quello della novità) previsti per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno.

In altri termini le suddette estensioni operative si calano in un contesto normativo permeato dal predicato della « novità », senza che risulti esplicitamente introdotto un criterio selettivo derogativo.

Pertanto, qualora si volesse disapplicare il requisito della novità, nei casi di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ai fini della fruizione del credito d'imposta, occorrerebbe valutare un'apposita modifica normativa.

Infine, sotto diverso profilo, si rappresenta che il generico riferimento a presunte esigenze di proroga della suindicata disposizione agevolativa non consente, siccome non circostanziata, una puntuale valutazione corredata di appropriate stime della richiesta in argomento.

ALLEGATO 3

5-01135 Del Barba: Chiarimenti su tempi e modalità di attuazione della piattaforma di smaltimento dei crediti incagliati relativi al *Superbonus*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Del Barba, richiamando quando illustrato in risposta all'interrogazione n. 5-00934 presentata in questa Commissione finanze dall'onorevole Fenu e altri, si espone quanto segue.

Preliminarmente, si ricorda che nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), cosiddetto « decreto Cessioni », è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che siano cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus* – in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022 – di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

A seguito delle nuove disposizioni dettate dal citato decreto-legge n. 38 del 2023, alcuni istituti bancari hanno deciso di riavviare le piattaforme per la cessione del credito per i *bonus* edilizi, dopo un periodo tecnico necessario per adeguarsi alle recenti direttive legislative.

In particolare, alla luce delle informazioni in possesso di questo Ministero, Intesa San Paolo, UniCredit e *Sparkasse* già procedono al riacquisto di tali crediti, mentre Poste Italiane sta ultimando le procedure.

Tra le banche che hanno dichiarato la propria disponibilità a riattivare la cessione del credito vi è anche Banco Bpm.

Sono, inoltre, state predisposte da parte di operatori privati alcune piattaforme di intermediazione che permettono la valutazione di offerte di acquisto di *bonus* edilizi, quali: Finanza.Tech e SiBonus, Giroconto, Innova Credit e, da ultimo, FederBonus.

Giova ribadire, che, in linea con la normativa vigente e con le regole che presiedono la contabilità di Stato, nessuna iniziativa è stata intrapresa in questo senso direttamente dall'amministrazione pubblica.

Tuttavia, il Governo ha sempre interloquito con i vari attori coinvolti nel complesso sistema della cessione dei crediti – operatori industriali, bancari, rappresentanze delle imprese – per individuare soluzioni di sistema e per consentire, nei limiti previsti dalla legge, una più fluida circolazione dei crediti di imposta riferibili alle attività citate dall'interrogante.

Infine, con particolare riferimento alla società ENEL X, citata dall'onorevole interrogante, dalle ultime informazioni acquisite, risulta che la società continua ad adempiere agli impegni assunti nei confronti del mercato.

Corre tuttavia l'obbligo di precisare che la piattaforma citata dall'interrogante è strumento gestionale la cui costituzione e funzionamento rientrano nelle prerogative gestorie della società sulle attività rimesse all'autonomia privata del soggetto attuatore e alle valutazioni, commerciali e non, della Società medesima.

ALLEGATO 4

5-00136 Borrelli: Annuncio da parte del Governo di misure di condono fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai recenti provvedimenti adottati dal Governo volti ad introdurre procedure di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, lamentando che dette misure sarebbero suscettibili di avvantaggiare gli evasori e rischiano di acuire il conflitto sociale tra « chi le tasse non può evaderle e chi invece è incoraggiato a farlo ».

Pertanto, l'Onorevole chiede di sapere « se non ritenga di dover abbandonare per il futuro qualsiasi approccio che preluda a riforme fiscali regressive e a qualsiasi forma di definizione agevolata o di tipo condonistico, manifestando in tal modo una chiara presa di posizione a difesa della funzione sociale del Fisco ».

Al riguardo, si rappresenta che la misura dell'impegno assunto dal Governo in *subiecta* materia trova immediata e diretta evidenza nel disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » di cui costituisce principio generale la prevenzione, il contrasto e la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Al contempo il suindicato progetto normativo, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, contempla la valorizzazione di istituti (come ad esempio il regime di adempimento collaborativo) fondati su una rivisitazione dei rapporti tra il contribuente ed il fisco finalizzati ad incentivare forme di collaborazione, pur sempre nell'ottica di una riduzione del *tax gap*.

ALLEGATO 5

5-01137 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale speciale applicabile ai cosiddetti « lavoratori impatriati ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori impatriati introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 come più volte novellato, da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

In particolare, gli Interroganti fanno riferimento alla modifica introdotta a tale regime con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l'iscrizione all'AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l'accesso all'agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all'estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con il Paese estero di riferimento (cfr. decreto legislativo n. 147 del 2015, articolo 16, comma 5-ter).

Premesso quanto sopra, gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire – anche in relazione alle successive modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020 (legge di Bilancio per l'anno 2021) – l'ambito di applicazione del quadro normativo in questione con riferimento al requisito formale di iscrizione all'AIRE.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto decreto Crescita) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha incrementato le

percentuali di riduzione dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili ed ha previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione, per un ulteriore quinquennio, del periodo agevolabile.

Le modifiche normative al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, apportate dall'articolo 5 del decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019, trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, « a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ».

Successivamente, l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha inserito, nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lettera c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati), anche a coloro « che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ».

La richiamata norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell'estensione del regime dei lavo-

ratori impatriati, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, le persone fisiche che:

durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;

hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;

già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

Pertanto, atteso che l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50 della legge di bilancio 2021 intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 (ai quali, altrimenti, tale possibilità sarebbe preclusa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-crescita), la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale per i lavoratori impatriati, si ritiene che le condizioni alle quali il richiamo comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.

Peraltro, anche il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. 60353/2021, recante « Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia » prevede al punto 1.1, che

« i soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e diversi dai soggetti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2019 ».

Ne consegue che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

non sono stati iscritti all'AIRE;

sono cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la mancata iscrizione all'AIRE precluda al contribuente la possibilità di esercitare l'opzione per la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.

ALLEGATO 6

5-01138 Fenu: Proroga dei termini di versamento relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti sollecitano un'iniziativa normativa volta a prorogare al 20 agosto 2023 il termine di versamento del saldo delle imposte dovute in esito alla presentazione delle dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES, IVA e IRAP, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento calcolato su base giornaliera sulle somme da versare.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2023 ha prorogato il termine per i versamenti relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, posticipando la data di scadenza ordinaria dal 30 giugno al 20 luglio e fissando al 31 luglio il termine di versamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento, da calcolare su base giornaliera.

Ciò posto, deve evidenziarsi che nel 2022 nessun termine di versamento in materia di autoliquidazione e Irapp è stato differito e che il termine per il versamento con maggiorazione dello 0,4 per cento è slittato al 22 agosto perché i giorni 30 e 31 luglio

cadevano rispettivamente di sabato e domenica.

Tenuto conto che, ai sensi del comma 11-*bis* articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tutti i versamenti previsti dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati il 20 agosto senza alcuna maggiorazione e che nel 2022 il 20 e 21 agosto cadevano di sabato e domenica, la prima data utile per il versamento è stata il 22 agosto 2022.

Tanto premesso, il Governo nella complessiva valutazione della tematica in argomento non può trascurare la necessità di coniugare le esigenze poste a fondamento delle rivendicazioni qui in rilievo con quelle di certezza dei rapporti tributari e di salvaguardia degli ordinari flussi di cassa. Vale, altresì, aggiungere che le informazioni desumibili dai versamenti in esame restano di fondamentale importanza per la tempestiva predisposizione delle previsioni delle entrate tributarie ai fini della NADEF, che il Governo presenterà nel prossimo mese di settembre.